

# Il nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0"

Con il DL n. 19/2024, c.d. "Decreto PNRR" pubblicato sulla G.U. 2.3.2024, n. 52, è stato istituito il "Piano Transizione 5.0", con la previsione di un nuovo credito d'imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti innovativi da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.

L'individuazione delle modalità attuative delle disposizioni in esame è demandata ad un apposito Decreto del MiMiT.

### Soggetti beneficiari

Il nuovo credito d'imposta spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito (ad esempio, contribuenti forfetari).

La spettanza dell'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

## Soggetti esclusi

Il credito d'imposta in esame non spetta alle imprese:

- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal RD n. 267/42, dal D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre Leggi speciali, nonché alle imprese che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

#### Investimenti agevolabili

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017):

- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- a condizione che tramite gli stessi si consegua complessivamente:
  - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%;

ovvero, alternativamente

o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Costituiscono "processi interessati" i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto o servizio o di una parte essenziale dello stesso.

Tra i beni di cui alla Tabella B che possono usufruire del credito d'imposta in esame rientrano altresì, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione:



- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.

Inoltre, sono compresi tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Va considerato che, con riferimento all'autoproduzione / autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
  - a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  - b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  - c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente pari al 120% e 140% del relativo costo.

Nelle more della formazione del registro in cui saranno iscritti i predetti moduli, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di un'apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettano i requisiti tecnici e territoriali di cui alle citate lett. a), b) e c).

 le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione / consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, fino a € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati dal MiMit con specifico Decreto.

<u>L'acquisizione del bene può essere effettuata a titolo di proprietà ovvero in leasing. In tale ultimo</u> caso il beneficio spetta all'utilizzatore.

## Investimenti esclusi

Non sono agevolabili:

- gli investimenti destinati ad attività:
  - connesse ai combustibili fossili;
  - nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

- connesse a discariche di rifiuti / inceneritori / impianti di trattamento meccanico biologico;
- nel cui processo produttivo sia generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento UE n. 1357/2014, il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente;
- gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione
  e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

## Misura del credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, differenziate per scaglione di investimento e a seconda della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione.

Importo investimento	Credito d'imposta Transizione 5.0		
	Riduz. consumi energetici: dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 6% al 10% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)	Riduz. consumi energetici: superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)
Fino a € 2.500.000	35%	40%	45%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	15%	20%	25%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 50.000.000 per ciascun anno			

### Va considerato che:

- per gli investimenti in leasing rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;
- per gli investimenti in beni di cui alla Tabella B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, rileva anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata considerando i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo stesso.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico è individuato considerando i consumi energetici medi annui riferibili "a uno scenario controfattuale". L'individuazione dei criteri

di determinazione del risparmio energetico conseguito anche in relazione al predetto scenario è demandata al MiMiT con uno specifico Decreto.

#### Adempimenti richiesti

Al fine di usufruire del credito d'imposta in esame l'impresa deve presentare in via telematica, "sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal GSE":

- le certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente attestanti:
  - ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
  - o ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
  - (Per le PMI le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 10.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile).
- una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento ed il relativo costo.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, invia quotidianamente al MiMiT l'elenco delle imprese che hanno validamente richiesto l'agevolazione e l'importo del credito prenotato.

#### L'impresa:

- ai fini dell'utilizzo del credito, invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento agevolato, secondo specifiche modalità definite con un apposito Decreto del MiMiT, per la determinazione del credito utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- invia una comunicazione di completamento dell'investimento corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione ex post rilasciata dal valutatore indipendente.

**Il GSE** trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'indicazione del credito utilizzabile in compensazione.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

#### Va inoltre considerato che:

- le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura: "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024";
- l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'apposita certificazione rilasciata:
  - dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - o da un Revisore legale / società di revisione legale, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti. (Per tali imprese il costo sostenuto per il rilascio della certificazione è riconosciuto in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo annuo agevolabile).

#### Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, (trasmesso utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia):

- decorsi 5 giorni dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate, da parte del GSE, dell'elenco delle imprese beneficiarie;
- entro il 31.12.2025 (Il credito non utilizzato entro il 31.12.2025 è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo).

#### Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
  - o pari a € 2.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
  - pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. RED-DITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.

### Caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- non può essere ceduto / trasferito "neanche all'interno del consolidato fiscale";
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

#### Non è consentito il cumulo:

- con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica ex art. 16, DL n. 124/2023;
- con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
  - Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi, qualora dagli stessi si consegua un risparmio energetico superiore al 3% 5%, va valutato se si intende fruire del credito "Industria 4.0", riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0". In tale valutazione vanno considerate:
  - le diverse misure del credito spettante (minore in caso di investimenti "Industria 4.0");
  - le diverse tempistiche di utilizzo (il credito d'imposta "Industria 4.0" è utilizzabile in 3 quote di pari importo, il credito d'imposta "Transizione 5.0" va utilizzato entro il 31.12.2025);
  - o le procedure da attivare per la fruizione del credito (più complesse in caso di credito d'imposta "Transizione 5.0" essendo necessaria una certificazione di un terzo indipendente, a prescindere dall'importo dell'investimento, mentre in caso di credito d'imposta "Industria 4.0" è possibile utilizzare, per gli investimenti fino a € 300.000, una dichiarazione del legale rappresentante).



## Cessione / sostituzione del bene agevolato

Qualora entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento:

- il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a finalità estranee all'esercizio d'impresa o destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso soggetto);
- non sia esercitato il diritto di riscatto, in caso di acquisizione dei beni in leasing;

il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

#### Sostituzione del bene

Come disposto dal comma 14 del citato art. 38, è possibile continuare ad usufruire dell'agevolazione in esame anche in caso di cessione del bene agevolato a condizione che si provveda alla relativa sostituzione con un bene avente i medesimi requisiti. Se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Busto Arsizio (VA), 3 aprile 2024